

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2020, n. 1049

L.R.n.4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa O.N.C.). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto" nel centro urbano di Cerignola a favore dei signori Dipasquale Anna - Dipasquale Matteo - Dipasquale Maria - Dipasquale Chiara.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione del Demanio Armentizio" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti"* (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca"*;

Gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;

b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Cerignola (Fg) non approvava il Piano Comunale dei Tratturi e, conseguentemente, non provvedeva ad attribuire le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

- l'art. 6 della richiamata L.R. n. 4/2013 stabilisce che il Quadro d'assetto regionale prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;

b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;

c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

- la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;

- il Quadro di Assetto ha classificato il tronco tratturale " Foggia- Ofanto" nel centro urbano del Comune di Cerignola in classe " C ", pertanto , tra le aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia;

- il disposto dell' art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione , le aree tratturali classificate *sub lett. c)* ;

- la Legge Regionale n. 44/2018, all'art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiali, anche pro-quota.

RILEVATO CHE:

I signori Dipasquale Anna, Dipasquale Matteo, Dipasquale Maria e Dipasquale Chiara, in data 2/10/2019, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n.108/19826, per l'acquisto del suolo tratturale, facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto" nel centro urbano di Cerignola, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 202, p.lla 9419 - ente urbano- di mq 196; tali aree sono classificate dal Quadro d'Assetto dei Tratturi, *sub lett. c)*, ovvero rientranti tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE:

il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai signori Di Pasquale, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietari delle unità immobiliari realizzate su suolo tratturale, - con nota prot. n. 108/25771 del 13/12/2019, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n.1 del 16/01/2020, ha fissato il valore di mercato del suolo, in complessivi € 45.500,00 (euro quarantacinquemilacinquecento/00) ;

lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 3214 del 12/02/2020, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% del valore stimato, prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., per l'area occupata da abitazioni, nonché la decurtazione del 50% del valore stimato, prevista dal comma 4 del richiamato T.U., per l'area occupata da immobili utilizzati in maniera diversa dalle abitazioni. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in complessivi €. 6.392,90 (euro seimilatrecentonovantadue/90);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo con il n.108/5805 del 19/03/2020, è stato formalmente accettato dai signori Dipasquale Anna, Dipasquale Matteo, Dipasquale Maria e Dipasquale Chiara .

ATTESO CHE :

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti *sub lett. c)* dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), nonché dall'art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;

I signori Dipasquale Anna, Dipasquale Matteo, Dipasquale Maria e Dipasquale Chiara hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare, il terreno identificato al Catasto terreni del Comune di Cerignola al F.202 p.la 9419 di mq 196, accettando il prezzo complessivo di € 6.392,90 (euro seimilatrecentonovantadue/90), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 10 del T.U. n. 4/2013; non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

Garanzia di riservatezza

la pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La somma complessiva pari a € 6.392,90 verrà corrisposta, in solido, dai signori Dipasquale Anna, Dipasquale Matteo, Dipasquale Maria, Dipasquale Chiara mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia – Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 6.392,90 con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturo " Foggia-Ofanto" identificato al Catasto Terreni del comune di Cerignola al F. 202 p.IIa 9419 -ente urbano- di mq.196 circa, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore dei signori Dipasquale Anna, nata il (*omissis*), Dipasquale Matteo, nato il (*omissis*), Dipasquale Maria nata il (*omissis*) e Dipasquale Chiara nata il (*omissis*), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 6.392,90 (seimilatrecentonovantadue/90), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni stabilite dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10 del T.U. n. 4/2013;
3. dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D'Emilio nata il (*omissis*), l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O.

dott.ssa Anna Maria D'Emilio

**La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria**

avv. Costanza Moreo

*Il sottoscritto Direttore del Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:*

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione
- dott. Angelosante Albanese

L'Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario P.O. "Gestione del Demanio armentizio", da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturo " Foggia-Ofanto" identificato al Catasto Terreni del comune di Cerignola al F. 202 p.Ila 9419 -ente urbano- di mq.196 circa, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018, in favore dei signori Dipasquale Anna, nata il (*omissis*), Dipasquale Matteo, nato il (*omissis*), Dipasquale Maria nata il (*omissis*) e Dipasquale Chiara nata il (*omissis*), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 6.392,90 (seimilatrecentonovantadue/90), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni stabilite dalla normativa regionale, potendo gli acquirenti beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10 del T.U. n. 4/2013;
3. dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D'Emilio nata il (*omissis*), l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2020	80	26.06.2020

L.R.N.4/2013 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI DEMANIO ARMENTIZIO E BENI DELLA SOPPRESSA O.N.C.). TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI AREA TRATTURALE FACENTE PARTE DEL TRATTURO "FOGGIA-OFANTO" NEL CENTRO URBANO DI CERIGNOLA A FAVORE

VISTO SI PRENDE ATTO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA

C = IT
Data e ora della firma: 30/06/2020 12:10:55

